

REGOLAMENTO COMITATO STUDENTESCO

1-FUNZIONI E COMPETENZE.

Il comitato studentesco di istituto, previsto dall'art. 13 commi 4 del D.Lvo n.297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti espressamente indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto , funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio di istituto ovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

Il comitato studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca. Può inoltre deliberare per quelle questioni che riguardano prettamente la comunità studentesca.

Inoltre detto comitato svolge le funzioni e ha le prerogative attribuitegli dall'art. 4 del D.P.R. 10.10.1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni (regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).

Al comitato studentesco possono essere presentate tutte le questioni relative agli studenti, alla scuola e alle attività scolastiche perché possano essere discusse e votate in modo da definire un'opinione maggioritaria degli studenti.

2 - COMPONENTI DEL COMITATO STUDENTESCO.

Il comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe di tutte le classi della scuola, dai quattro rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, dai due rappresentanti nella consulta provinciale e dal presidente dell'assemblea studentesca.

A tutte le componenti è data facoltà di parola (per alzata di mano), nel rispetto delle opinioni altrui e del regolamento.

Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all'assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto.

Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA , su loro richiesta o invitati, purché abbiano l'autorizzazione del D.S. e del presidente del comitato.

Affinché il comitato studentesco possa rappresentare pienamente le diverse opinioni degli studenti e affinché tutti gli studenti vengano resi partecipi delle attività svolte, i rappresentanti di classe hanno il

dovere di riferire nella propria classe di quanto discusso in comitato, possibilmente coinvolgendo i propri compagni in una discussione (preferibilmente durante un'assemblea di classe).

3 - NOMINA DEI COMPONENTI.

La nomina dei componenti il comitato ha validità annuale e avviene in occasione delle elezioni studentesche previste per le varie componenti.

In caso di dimissioni di qualche membro, subentra il successivo componente della rispettiva lista che ha ottenuto più voti.

I dimissionari non fanno più parte del comitato.

4 - PRESIDENTE E ARTICOLAZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO.

Il presidente del comitato studentesco viene eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti degli aventi diritto (non dei presenti alla votazione) durante la prima convocazione dell'anno scolastico. Hanno diritto al voto esclusivamente i rappresentanti di classe. In detta riunione funge da presidente il rappresentante più anziano che proclama l'eletto e gli cede la presidenza.

Può candidarsi alla presidenza ogni rappresentante di classe ; ai candidati è data facoltà di presentare il proprio programma prima della votazione.

La nomina del presidente può essere revocata dall'assemblea stessa, nel caso almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta; in tal caso verrà indetta una votazione a scrutinio segreto e la nomina sarà revocata qualora la metà più uno dei rappresentanti di classe dell'istituto risulti favorevole a tale provvedimento.

In caso di dimissioni del presidente o di revoca della nomina, si procederà alla elezione di un nuovo presidente con le modalità sopra esposte.

Il presidente ha il diritto di convocare, revocare o spostare le date delle riunioni del comitato studentesco, secondo quanto previsto dagli articoli successivi, presiede l'assemblea con funzioni di moderatore, indice votazioni e ne proclama i risultati, garantisce la stesura del verbale e la registrazione delle presenze.

E' componente del comitato studentesco anche il segretario, nominato dal presidente del comitato, il quale ha il dovere di custodire il registro dei verbali nonché tutto il materiale riguardante il comitato e di renderlo pubblico quando richiesto da un membro della comunità scolastica e di procedere alla stesura e registrazione del verbale. La revoca del segretario del comitato studentesco può essere attuata unicamente dal presidente.

Il comitato studentesco può formare commissioni e gruppi per lo svolgimento di compiti specifici, in particolare può esprimere il gruppo di gestione delle attività previsto dal D.P.R. n. 567.

Il presidente controlla i risultati dei predetti organismi e ne è di diritto il presidente, carica che però può essere delegata.

Il comitato può sospendere o sciogliere tali gruppi di lavoro tramite voto con maggioranza dei presenti.

Il presidente ha il dovere, nella giornata in cui è stata programmata la convocazione del comitato, di ricordare agli studenti l'orario ed il luogo dell'assemblea.

In caso di assenza del presidente, le sue veci saranno svolte dal segretario.

I rappresentanti in consiglio di istituto e il presidente dell'assemblea di istituto hanno il dovere di aiutare il presidente nella sua funzione qualora si renda necessario.

Il segretario esercita inoltre la funzione di tesoriere per la custodia e l'amministrazione del fondo studentesco.

5 - CONVOCAZIONE.

Le norme prevedono che le riunioni del comitato studentesco si svolgano al di fuori dell'orario delle lezioni; al fine però di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, in accordo con la dirigenza, si stabilisce di poter convocare il comitato durante le ultime ore di lezione (V e VI) per un massimo di due ore al mese che possono essere impiegate anche in modo disgiunto.

La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata alla dirigenza scolastica con almeno tre giorni di lezione di anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l'ordine del giorno, e può essere presentata dal presidente del comitato studentesco o da chi ne fa le veci.

Il presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta e pubblicandola se richiesto.

6 - SEDE DI SVOLGIMENTO.

Le riunioni del comitato studentesco avranno luogo in aula magna. Nel caso non fosse disponibile, si sposterà la data della riunione o si troverà uno spazio alternativo.

7 - ORDINE DEL GIORNO.

L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente o da chi ne fa le veci in accordo con i rappresentanti in consiglio di istituto e nella consulta studentesca e con il presidente dell'assemblea di istituto.

L'ordine del giorno può essere modificato dal presidente durante l'assemblea in accordo con i presenti (tramite votazione se necessario).

Ogni studente può chiedere di inserire un argomento da mettere all'ordine del giorno della successiva convocazione. Nel caso tale richiesta sia corredata con almeno 50 firme, essa farà parte necessariamente dell'ordine del giorno della riunione successiva.

8 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.

Il Comitato studentesco programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite, in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri.

Il comitato opera in forma coordinata con gli altri organi degli studenti e con il consiglio di istituto, ma con rilevanza molto diversa, riguardo alle materie che gli competono.

9 - OPERAZIONI DI VOTO.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo nel caso dell'elezione e della destituzione del presidente, e non sono necessarie quando non si debbano prendere decisioni.

Le operazioni di voto sono considerate valide a meno che il numero dei presenti non sia inferiore a un quarto del totale degli aventi diritto al voto.

A parte l'elezione o l'eventuale destituzione del presidente e nelle modifiche del presente regolamento, il computo dei voti viene considerato sul totale dei presenti, non degli aventi diritto.

I rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto e i rappresentanti nella consulta studentesca hanno diritto di voto esclusivamente nelle materie attinenti al D.P.R. n. 586 (attività complementari e integrative).

10 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento sarà approvato nella seconda riunione utile del comitato studentesco dell'anno scolastico 2015/2016.

Possono essere apportate modifiche al presente regolamento con un voto a maggioranza degli aventi diritto (compresi gli assenti) nel Comitato Studentesco.

Massa lì 17/12/2015

I rappresentanti d'istituto

MICHELUCCI LORENZO

FREDIANI THOMAS